



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO O IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 52 del 28.11.2025

CAPO 1 - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Definizione e classificazione degli impianti sportivi comunali
- Art. 5 - Classificazione delle attività sportive
- Art. 6 - Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi comunali

CAPO 2 – CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 7 - Destinatari della concessione in uso
- Art. 8 - Procedura per la concessione in uso
- Art. 9 - Procedura per la concessione in uso delle palestre scolastiche
- Art. 10 - Tariffe
- Art. 11 - Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

CAPO 3 – CONCESSIONE IN GESTIONE DI SERVIZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 12 – Valutazione rilevanza economica degli impianti
- Art. 13 - Modalità di gestione
- Art. 14 - Destinatari della concessione in gestione di servizi
- Art. 15 - Concessioni in gestione di servizi tramite procedure ad evidenza pubblica
- Art. 16 - Modalità di partecipazione agli avvisi pubblici
- Art. 17 - Affidamento diretto in concessione di gestione di servizi per rigenerazione riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi
- Art. 18 - Individuazione del concessionario tramite selezione – Criteri di selezione delle offerte
- Art. 19 - Modalità di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi
- Art. 20 - Manutenzione – Obblighi del concessionario
- Art. 21 - Divieti
- Art. 22 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni
- Art. 23 - Canone di concessione e tariffe applicabili dal concessionario
- Art. 24 - Revisione canone e tariffa

Art. 25 - Durata della concessione in gestione di servizi

Art. 26 - Rinuncia della concessione in gestione di servizi

Art. 27 - Revoca della concessione in gestione di servizi

CAPO 4 – IMPEGNI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI

Art. 28 - Obblighi generali del concessionario

Art. 29 - Cauzione

Art. 30 - Utilizzazione degli impianti

Art. 31 - Norma transitoria

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- a. le modalità di concessione in uso degli impianti sportivi e palestre scolastiche;
- b. l'affidamento in concessione di servizi della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, la revoca delle stesse, l'eventuale esecuzione dei lavori all'interno degli impianti, la programmazione delle attività sportive, la loro organizzazione e controllo da parte dell'ente concedente;

Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative, in un'ottica diretta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

Ai sensi dall'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2021, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto per quanto possibile a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società o associazioni sportive.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "Comune", il Comune di Tarquinia;
- b) per "impianto sportivo", la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto come definito dal punto d) comma 1, articolo 2 del D.lgs. 38/2021;
- c) per "Concessionario", il soggetto terzo al quale è stata affidata la gestione di un impianto sportivo comunale;
- d) per **GESTIONE** di "impianto senza rilevanza economica" quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- e) per **GESTIONE** di "impianto con rilevanza economica" gli impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito;
- f) per "forme di utilizzo" e "forme di gestione", rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- g) per "concessione in uso", l'atto con il quale il Comune concede l'utilizzo di un impianto sportivo comunale o di uno spazio al suo interno per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; rientrano in tale tipologia anche gli spazi delle palestre scolastiche in orario

extra scolastico;

- g) per “concessione in gestione **DI SERVIZI**”, nell’ambito degli impianti a gestione indiretta, l’atto con il quale il Comune **concede** a soggetti terzi l’intera gestione di un impianto sportivo comunale, con traslazione di funzioni e poteri pubblici propri dell’Amministrazione concedente e sul suddetto soggetto gravano i rischi di gestione del servizio;

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune di Tarquinia, in applicazione della normativa vigente e in particolare:

- a) della Carta europea dello sport approvata dai Ministri europei per lo sport e della Carta internazionale per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport approvata dall’UNESCO, che detta disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e il sostegno dell’attività sportiva, degli impianti sportivi, per la tutela della salute e della sicurezza di coloro che praticano attività sportiva;
- b) dell’art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- c) del D.lgs. 38/2021 ad oggetto: *“Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”* entrato in vigore il 01.01.2023;

Il Comune di Tarquinia, nell’ambito della promozione dell’attività sportiva, con l’approvazione del presente regolamento, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) programma, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a diffondere l’attività sportiva nella città considerandola elemento qualificante della vita sociale;
- b) gestire la realizzazione, la manutenzione e la riqualificazione degli impianti sportivi nonché l’acquisto e l’installazione delle attrezzature sportive, nell’ambito di una politica di riequilibrio territoriale e rigenerazione urbana, di rispetto dei valori ambientali, di rispetto delle norme stabilite dal D.lgs. 38/2021 e s.m.i. e comunque dalle normative in essere in materia;
- c) ispira la propria azione a per rendere effettivo il diritto allo sport di tutte le persone, senza distinzione di età, genere, condizione fisica ed economica, origine sociale, e garantisce e tutela, altresì, la salute e il benessere di ogni individuo e della comunità, attuando principi del decentramento amministrativo;
- d) riconosce il ruolo sociale, educativo, culturale, ricreativo ed economico dello sport inteso quale servizio pubblico volto a perseguire finalità di interesse generale;
- e) promuove lo sport come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psichica e fisica per il perseguimento di corretti stili di vita;
- f) prevenire fenomeni di violenza, illegalità, devianza e discriminazione mediante la diffusione di una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza, all’osservanza delle

regole, a comportamenti solidali e responsabili;

- g) promuove lo sport, fin dalla prima infanzia praticato in forma ludica, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche quale strumento di contrasto al fenomeno del bullismo *cyberbullismo*;
 - h) ~~sostiene~~ le campagne di informazione e di educazione sui rischi per la salute derivanti dall'uso di sostanze che alterano le prestazioni fisiche degli atleti e sulla normativa antidoping;
 - i) diffonde la pratica dello sport in spazi ed aree verdi urbani, valorizzando anche gli itinerari escursionistici e le manifestazioni e gli eventi di rilevanza locale e sovra-comunale, idonei a creare occasioni di sviluppo e diretti a diffondere la conoscenza di tutti gli sport e le discipline sportive, anche attraverso l'uso degli impianti in collaborazione con le associazioni sportive titolari di concessione;
 - j) valorizza il territorio storico e ambientale tramite la pratica sportiva promuovendo attraverso lo sport il turismo naturalistico, ambientale e balneare;
 - k) Promuove l'accessibilità delle persone con disabilità, anche mediante progetti specifici e attività gratuite.
2. Per il perseguimento di tali finalità, l'Amministrazione Comunale promuove il coordinamento delle diverse associazioni e realtà sportive operanti nella città e, per la realizzazione delle iniziative e degli interventi di propria competenza, può avvalersi della collaborazione del CONI, CIP - Comitato Italiano Paraolimpico, Federazioni Sportive Nazionali, le discipline sportive associate (DSA), gli Enti di promozione sportiva (EPS) e di tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore sportivo e ludico – motorio ricreativo.

Art. 4 - Definizione e classificazione degli impianti sportivi

1. Ai fini del presente Regolamento, si considerano impianti sportivi di proprietà comunale gli impianti sportivi e le strutture sportive scolastiche insistenti su beni indisponibili ai sensi degli artt. 826 e 828 del Codice Civile, realizzati su terreno comunale direttamente e/o acquisiti a seguito di convenzioni od in virtù del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 (art. 39).

Per quanto attiene gli impianti sportivi di proprietà comunale, in virtù della loro rilevanza territoriale e del bacino di utenza prevalentemente locale, possono essere classificati in:

- a) "Impianti di rilevanza comunale": impianti monofunzionali o polifunzionali, con bacino d'utenza prevalentemente comunale, con rilevanza d'uso pubblico sociale riferibile prevalentemente all'intera città;
- b) impianti afferenti ad istituzioni scolastiche, soggetti a particolari modalità di utilizzo.

2. Gli impianti di rilevanza comunale:

- a. ospitano attività a livello agonistico e amatoriale sul territorio comunale e lo svolgimento di manifestazioni di rilevante partecipazione sportiva in conformità alla destinazione sportiva dell'impianto e comunque di interesse dell'amministrazione comunale.
 - b. sono a servizio della collettività per rispondere alle necessità di promozione sportiva, per le attività sociali e ludico-ricreative, in funzione della loro rilevanza correlata al contesto territoriale e sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di livello cittadino o anche di ambito sovra-territoriale.
3. Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività curricolare della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili per l'attività sportiva extrascolastica;
4. L'utilizzo occasionale degli impianti per attività o per eventi particolari differenti da quelli normalmente svolti in essi non comporta modifica della classificazione generale.

Art. 5 - Classificazione delle attività sportive

Con riferimento al contenuto del presente regolamento sono considerate:

- 1) Attività sportiva agonistica: l'attività sportiva contraddistinta da modalità di svolgimento di tipo competitivo ed orientate al raggiungimento di risultati sia individuale che di squadra, praticate in modo continuativo e sistematico ed organizzate esclusivamente nelle forme e con le modalità stabilite dagli organismi sportivi riconosciuti;
- 2) Attività sportiva non agonistica, quale forma di attività sportiva, individuale e collettiva, non occasionale e non regolamentata, praticata da soggetti tesserati e non ad organismi sportivi;
- 3) attività motoria: qualsiasi forma di attività fisica svolta singolarmente o in gruppo per fini di educazione alla salute, di benessere, ricreativi e di gioco, anche praticata occasionalmente e in forma non continuativa;
- 4) Attività sportiva saltuaria, ricreativa del tempo libero, sociale ed amatoriale:
 - a. Attività sportiva svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva ma finalizzata ad attività di tipo ricreativo, di benessere ed amatoriale;
 - b. Attività sportiva amatoriali con finalità ricreative, sociali e didattiche rivolta a tutta la cittadinanza e a favore di diversamente abili, anziani e giovani;

Art. 6 - Gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

1. Il Comune gestisce gli impianti sportivi di sua proprietà con le specifiche di seguito riportate:
- a. Direttamente dall'Amministrazione, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
 - b. In concessione d'uso temporaneo/stagionale al ricorrere di particolari condizioni e nel

caso delle palestre scolastiche;

- c. Mediante concessione di servizi della gestione degli impianti sportivi, tramite procedure ai sensi del vigente codice degli appalti e del D.Lgs. 38/2021, secondo le seguenti modalità:
- affidamenti diretto, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 38/2021;
 - tramite selezione pubblica;

2. Per definire quale delle modalità di gestione possa essere applicata per gli impianti sportivi, l'Amministrazione Comunale deve stabilire prioritariamente l'eventuale redditività di un impianto sportivo, che deve essere apprezzata caso per caso con riferimento:

- a. alle caratteristiche dell'impianto e all'attribuzione dei costi di manutenzione;
- b. all'impatto che il servizio stesso può avere sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento;
- c. ai suoi caratteri di redditività/autosufficienza economica, ossia di capacità di produrre profitti perlomeno di coprire i costi con i ricavi;
- d. alla praticabilità di attività accessorie, all'applicazione di un sistema tariffario libero o concordato con il Comune;

Nell'affidamento in concessione di servizi degli impianti sportivi, in base alle più recenti interpretazioni giurisprudenziali, l'Amministrazione Comunale deve considerare i seguenti principi:

- e. La gestione di impianti sportivi assume i caratteri tipici di un servizio pubblico, che è omologa a quello di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, da intendersi quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, in quanto perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato;
- f. Nel caso della gestione di impianti sportivi comunali trattandosi, in particolare, di un servizio pubblico locale, l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità della comunità, turistica, culturale e di immagine del territorio;

3. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è previsto il pagamento di tariffe d'uso, di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento;

4. Per gli impianti sportivi in concessione di gestione di servizi, il canone concessorio viene invece determinato da un'apposita commissione stime nominata con determinazione dirigenziale del responsabile del settore competente e composta in numero dispari, incaricando prioritariamente membri esperti in servizio presso il Comune di Tarquinia;

5. La Giunta Comunale può inoltre stabilire una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti concessi in gestione, destinata ad iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate; modalità e quantità della suddetta riserva è stabilita nell'Avviso di gara e nel

capitolato di concessione.

CAPO II – CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 7 - Destinatari della concessione in uso

1. I destinatari della concessione in uso degli impianti sportivi o di spazi al loro interno sono i soggetti di cui al D. Lgs. n. 38/2021, ovvero, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) Federazioni Sportive Nazionali e discipline associate affiliate al CONI o al CIP;
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- c) Gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato che svolgono attività sportiva;
- d) Istituzioni scolastiche;
- e) Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantesche;
- f) Associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative, sociali;

2. In via residuale, gli spazi possono essere concessi in uso anche a soggetti diversi da quelli al punto precedente, anche privati, per i quali sia riconosciuto il pubblico interesse;

3. I soggetti di cui al precedente comma 1, dai punti da a) a f) e comma 2, durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione della sicurezza e delle emergenze, nonché l'obbligo a carico degli utilizzatori di impianti sportivi di garantire la presenza di almeno una persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore (DAE), salvo diverso accordo con i soggetti concessionari degli impianti;

Art. 8 - Procedura per la concessione in uso

1. La concessione in uso degli impianti sportivi o di spazi al loro interno può essere affidata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) in caso di eventi temporanei, con attività limitate ad uno o più giorni purché compatibili con le caratteristiche dell'impianto;
- b) in caso di palestra scolastica, per attività coincidenti con la stagione sportiva e per quanto possibile, per eventi più limitati nel tempo;
- c) concessione temporanea/stagionale per svolgimento di attività sportive anche di carattere agonistico/amatoriale in conformità con la destinazione sportiva dell'impianto;

2. nel caso di impianti affidati tramite concessione in gestione di servizi a concessionario esterno, l'uso dell'impianto da parte di altre associazioni sportive sarà disciplinato nel capitolato di concessione, nel quale sarà indicata anche la riserva d'uso in favore dell'Amministrazione Comunale;

3. Le domande di concessione in uso degli impianti sportivi o di spazi al loro interno da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 7, vengono presentate:

- a. All'Ufficio competente in materia di sport del Comune, per tutti gli impianti gestiti direttamente dal Comune;
- b. ai soggetti concessionari e per conoscenza all'Ufficio competente in materia di sport del Comune, per gli impianti concessi in gestione a terzi, con tempi e modalità stabilite dalla convenzione in essere tra il Comune e lo stesso Concessionario;

4. La domanda dovrà essere presentata su apposito modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dall'Ufficio Sport del Comune. Nell'istanza dovrà essere specificata l'attività sportiva per la quale si fa richiesta di utilizzo, l'impianto di preferenza, l'orario, il giorno ed il periodo in cui si intende svolgere l'attività. L'istanza dovrà, altresì, contenere gli elementi necessari ai fini della valutazione comparativa secondo i criteri di cui al successivo comma 5;

5. L'Ufficio Sport del Comune, ovvero i soggetti concessionari degli impianti concessi in gestione a terzi, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, procedono con l'assegnazione temporanea/stagionale degli spazi ottemperando ai seguenti principi:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione della categoria di appartenenza;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati e fragili;
- e) garantire lo sviluppo delle attività motorie e la promozione dello sport tra i giovani;
- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
- g) privilegiare nell'assegnazione i soggetti aventi sede nel territorio del Comune di Tarquinia.

6. Il Concessionario, laddove abbia interessi diretti nell'uso dell'impianto sportivo che gestisce, dovrà applicare i principi e i criteri che regolano l'assegnazione degli spazi in maniera imparziale e trasparente, comunicando a tutti gli interessati le risultanze dell'istruttoria svolta e comunicando al Comune il programma di assegnazioni dell'impianto;

7. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, la concessione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente le istanze, tenuto conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) categoria di appartenenza e livello del Comitato organizzatore (internazionale/nazionale/interregionale/regionale/locale);
- b) Società o Associazioni che svolgono attività agonistica;
- c) n. atleti tesserati, in relazione alla categoria (prima squadra e settore giovanile)
- d) aver già disputato campionati negli anni precedenti;
- e) Società o Associazioni di solo settore giovanile (in base al numero dei tesserati)
- f) attività svolta per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.);
- g) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

8) I termini per la presentazione delle istanze ai fini della concessione in uso degli impianti sportivi o di spazi al loro interno verranno resi noti a tutti gli interessati mediante pubblicazione nella sezione appositamente dedicata sul sito istituzionale dell'Ente e comunque, di norma, entro il 30 giugno di ciascun anno. A seguito di istruttoria delle richieste pervenute per gli impianti sportivi a gestione diretta, il Comune renderà nota la programmazione annuale degli utilizzi, di norma entro il 31 agosto di ciascun anno e ne darà comunicazione ai richiedenti, motivando le mancate assegnazioni. E', comunque, data facoltà al Responsabile competente in materia di sport, in caso di molteplici domande per lo stesso impianto e medesima fascia oraria, di convocare i soggetti interessati al fine di pianificare un utilizzo concordato delle strutture;

9) I soggetti assegnatari della concessione in uso dell'impianto sportivo comunale si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso. Si assumono anche le responsabilità legate agli adempimenti in ordine alla sicurezza per gli interventi di primo soccorso e antincendio ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. In caso di attività svolta in presenza di pubblico, restano in carico al soggetto assegnatario tutti gli obblighi relativi all'ottenimento della licenza di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 80 del TULPS;

10) È vietata la "sub-concessione" degli spazi da parte degli assegnatari in favore di terzi, a pena dell'immediata decadenza della concessione. Nel caso in cui un assegnatario intenda rinunciare agli spazi avuti in concessione di uso, dovrà comunicarlo al soggetto competente per la programmazione che riassegnerà lo spazio in base alle istanze ricevute e alle risultanze della istruttoria svolta.

Art. 9 - Procedura per la concessione in uso delle palestre scolastiche

1) Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 38/2021, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del DPR n.567 del 10/10/1996 e s.m.i.. sono messi a disposizione e assegnati in uso alle Società, Associazioni sportivo-dilettantistiche, e per quanto possibile a cittadini singoli o associati, aventi sede nel medesimo Comune.

2) Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo. Le palestre scolastiche del Comune e le altre attrezzature in esse esistenti sono di norma destinate all'uso scolastico.

3) Le palestre scolastiche comunali possono essere concesse in uso, al di fuori dell'orario di servizio scolastico secondo le disposizioni di seguito indicate:

- a. Per finalità dirette alla promozione sociale, con concessioni per periodi non eccedenti l'anno scolastico o solare e non tacitamente rinnovabili ad Associazioni o Enti di promozione sportiva che abbiano sede nel Comune di Tarquinia con un numero di iscritti residenti non inferiore al 75% del totale e che siano iscritti, al relativo albo comunale delle Associazioni.

I richiedenti dovranno dichiarare, nella domanda di concessione, sotto la propria responsabilità, che svolgeranno nella struttura attività sportiva senza fini di lucro, comprovata dall'atto costitutivo o statuto dell'associazione.

Per le finalità sociali che il presente regolamento si propone dovrà essere assicurata l'assegnazione di spazi ed orari alle Associazioni di portatori di handicap.

Le concessioni possono essere modificate, sospese o revocate per lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, o per impreviste esigenze dell'Amministrazione o per lo svolgimento di particolari manifestazioni.

L'Amministrazione, per le Associazioni che svolgono attività sportiva nel Comune di Tarquinia da almeno 2 anni, potrà consentire concessioni in uso pluriennale, previo accordo con l'autorità scolastica e fatta salva la verifica annuale della compatibilità dell'uso extrascolastico e sportivo con le attività didattiche. La concessione, in questo caso, è continuativa e comporta a carico del concessionario l'obbligo di custodia dell'impianto e delle attrezzature ivi contenute nell'orario extrascolastico.

In tutte le palestre scolastiche comunali è fatto divieto assoluto di accesso/apertura al pubblico, fatta eccezione per le palestre che abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione previo accertamento da parte della Commissione Provinciale pubblici spettacoli:

- b. L'Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione delle palestre mentre i concessionari dovranno provvedere alle pulizie dei locali connessi e non potranno apportare alcuna modifica alle palestre stesse;
- c. Le palestre saranno assegnate in orario extra scolastico, nei giorni festivi e durante le vacanze scolastiche tramite provvedimento del Responsabile del settore comunale competente in materia; ad ogni singolo concessionario potrà essere concesso fino ad un massimo di 12 ore settimanali;

Le richieste di concessione delle palestre dovranno pervenire all'Ufficio Sport del Comune entro il 31 agosto di ogni anno;

Entro il 15 ottobre di ogni anno l'Ufficio Sport del Comune, sulla base delle disponibilità di

ore comunicate dai Dirigenti Scolastici, predisporrà il prospetto riassuntivo degli orari assegnati per ogni palestra ai singoli concessionari, evidenziando anche eventuali disponibilità di orari non assegnati;

La concessione per l'uso delle palestre è rilasciata dal Responsabile del Settore Sport;

d. nel caso in cui non sia possibile la contemporanea utilizzazione della stessa palestra, si prevedono in ordine di priorità i seguenti criteri di assegnazione:

- Associazioni o Enti di promozione sportiva affiliati al CONI o ad Enti di promozione sportiva con maggior numero di tesserati under 18 residenti nel Comune di Tarquinia;
- Associazioni o Enti di promozione sportiva affiliati al CONI o ad Enti di promozione sportiva che svolgono attività sportiva riconosciuta nel Comune di Tarquinia da più tempo;
- Associazioni o Enti di promozione sportiva affiliati al CONI o ad Enti di promozione sportiva che partecipano a campionati provinciali, regionali o nazionali;
- Associazioni o Enti di promozione sportiva affiliati al CONI o ad Enti di promozione sportiva che dimostreranno di avere nella propria organizzazione un medico sportivo;
- Associazioni o Enti di promozione sportiva affiliati al CONI o ad Enti di promozione sportiva che hanno svolto nell'anno passato una corretta gestione, senza contestazioni da parte dei Dirigenti Scolastici competenti o dell'Amministrazione Comunale.

e. Le palestre comunali dovranno essere concesse dietro pagamento di una tariffa fissata dalla Giunta su proposta dell'ufficio Sport;

L'accesso alle palestre sarà consentito solo dietro presentazione, all'Ufficio Sport, della ricevuta di pagamento anticipato di tre mesi dell'intero canone che comunque non potrà essere compensato o rimborsato per qualsiasi causa di interruzione dipendente dalla società;

I pagamenti mensili, dovranno avvenire entro il quinto giorno di ciascun mese.

Nel caso in cui la sospensione o la revoca avvenga per lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o per impreviste esigenze dell'Amministrazione Comunale o delle scuole, verrà restituita la quota di canone tariffario versata e non utilizzata;

Non si procederà al rilascio della concessione qualora il richiedente risulti moroso nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

f. Il concessionario dovrà svolgere nelle ore concesse le attività per cui ha fatto richiesta, pertanto dovrà affiggere all'interno delle palestre, per tutta la durata della concessione, un manifesto indicante il tipo di corsi effettuati nelle rispettive ore, il numero dei partecipanti ai singoli corsi, il nome degli istruttori, il nome e la qualifica con la specifica autorizzazione di ogni addetto, la tariffa di iscrizione iniziale e mensile, nonché la quota assicurativa;

Il manifesto dovrà contenere dati conformi a quelli risultanti agli atti dell'Amministrazione Comunale in quanto forniti al momento della richiesta di concessione;

Il numero complessivo dei partecipanti ad ogni corso, degli istruttori e degli addetti non potrà superare i parametri di capienza previsti per ogni singola palestra;

Nessuna responsabilità per danni alle persone potrà derivare all'Amministrazione Comunale per effetto della concessione;

- g. Il concessionario dovrà contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti al concessionario per danni a persone od a cose in conseguenza di tutte le attività gestite con massimale ritenuto congruo dall'ufficio tecnico comunale;

Nel caso di danni alle strutture e alle attrezzature, nelle ore di uso delle stesse, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e, qualora il concessionario non provveda, nel termine fissato dall'Amministrazione comunale, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), la concessione verrà immediatamente revocata, salve ulteriori azioni per responsabilità civile e patrimoniale conseguenti al danno prodotto;

Se la palestra dove si verifica il danno è usata da più concessionari nello stesso giorno, e qualora non sia possibile individuare il responsabile, il danno sarà ripartito in parti proporzionali alle ore di utilizzazione tra tutti i concessionari che in caso di mancato ripristino incorreranno nella revoca immediata della concessione;

- h. L'Amministrazione Comunale, per assicurare che l'uso delle palestre avvenga in funzione ai predetti fini di promozione sociale e/o sportiva, senza finalità speculativa, può effettuare verifiche in qualunque momento, nelle palestre e, qualora riscontri irregolarità, potrà provvedere alla revoca immediata della concessione con comunicazione del Sindaco o suo delegato;

In caso di morosità per oltre due mesi il concessionario è invitato ad effettuare il pagamento (oltre gli interessi al tasso legale nel frattempo maturati) entro 30 giorni. Qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine, salvo recupero delle somme non pagate, o sia stata accertata la trasgressione alle norme contenute nel presente Regolamento o emanate in casi particolari dell'Amministrazione Comunale, ciò comporterà per i concessionari la revoca della concessione nelle modalità di cui al successivo articolo 11.

Art. 10 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali nonché delle palestre scolastiche, è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, che sono corrisposte anticipatamente al soggetto gestore o, per gli impianti gestiti in via diretta, al Comune;
2. Nella determinazione di tali tariffe, fissate con apposita delibera della Giunta Comunale su proposta del Responsabile dell'Ufficio Sport, si deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dell'impianto, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei

giovani e dei soggetti svantaggiati

3. La Giunta Comunale può stabilire di concedere gratuitamente l'uso degli impianti per manifestazioni e/o progetti di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro o aventi rilevanza nazionale e/o internazionale o finalità inclusive di soggetti svantaggiati. L'uso prolungato gratuito alle summenzionate categorie sarà considerato alla stregua di contributo economico e, come tale, soggetto alla disciplina in materia.

Art. 11 - Sospensione, decadenza e revoca delle concessioni in uso

1. Il Comune ha la facoltà sospendere temporaneamente le concessioni in uso degli impianti sportivi di sua proprietà in caso di necessità, dandone comunicazione con congruo anticipo (qualora sia possibile), per svolgere manifestazioni sportive o extra-sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione Comunale, oppure per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili con le modalità previste dall'assegnazione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. In tali casi gli utilizzatori dell'impianto sportivo o di un suo spazio interno non dovranno corrispondere al Comune le tariffe dovute per gli spazi non fruiti;
2. Il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza dalle concessioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
 - a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
 - b) abbiano violato le norme del presente Regolamento;
 - c) abbiano violato le disposizioni contenute nel disciplinare di assegnazione;
 - d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento;
3. Per gli impianti a gestione diretta, la decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei precedenti punti a), b), c), d) e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione;
4. Per gli impianti in concessione, il Concessionario della gestione procede a disporre la decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate. Il provvedimento dovrà essere comunicato e approvato dall'Amministrazione Comunale;
5. La decadenza della concessione in uso di un impianto sportivo, disposta con atto amministrativo, determina l'automatica esclusione da parte del soggetto utilizzatore di poter usare e/o gestire un impianto sportivo di proprietà del Comune per un periodo determinato sulla base della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie previste nella Convenzione d'uso;
6. Il Comune può revocare le concessioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per i seguenti motivi:

- a) Sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;
- b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

CAPO III - CONCESSIONE IN GESTIONE DI SERVIZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art.12 - Valutazione rilevanza economica degli impianti

1. Prioritariamente, per procedere alla scelta delle modalità di gestione dell'impianto sportivo l'Ufficio competente è tenuto a stabilire se la gestione dell'impianto ha capacità reddituale o meno, secondo quanto riportato nel precedente articolo 6, comma 2, del presente Regolamento.

art. 13 – Modalità di gestione

1. Gli impianti sportivi del Comune di Tarquinia o ad esso afferenti, possono essere gestiti nelle forme indicate all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento;

2. Nei capitolati di concessione in gestione di servizi, l'amministrazione, in ottemperanza ai principi di erogazione dei servizi pubblici nei confronti dei propri cittadini, prevederà norme che garantiscano l'esercizio della pratica sportiva in favore dei propri cittadini residenti, quali:

- a) la massima fruibilità possibile dell'impianto in termini di uso pubblico sociale da parte dei cittadini residenti o afferenti all'area territoriale interessata, singoli o associati;
- b) la valorizzazione dell'attività sportiva nell'area territoriale di riferimento come leva per la coesione sociale;
- c) l'ottimizzazione gestionale di impianti con potenzialità limitate in ragione delle loro caratteristiche strutturali o della loro localizzazione;
- d) la valorizzazione degli impianti come poli attrattivi in senso ampio per la comunità locale dell'area territoriale di riferimento;

3. La Giunta Comunale provvede, in merito alla gestione dei singoli impianti sportivi comunali, a fornire indirizzi al Settore competente, che, nel rispetto del presente regolamento, adotta agli atti amministrativi necessari per il relativo affidamento;

4. Con provvedimento deliberativo, adeguatamente motivato, la Giunta Comunale, in casi del tutto eccezionali, può procedere direttamente alla concessione in gestione provvisoria dei singoli impianti sportivi per un periodo non superiore ad un anno, quale periodo ponte necessario alla predisposizione degli atti per l'affidamento di una concessione in gestione di servizi più lunga.

Art. 14 – Destinatari della concessione in gestione di servizi

1. L'affidamento in gestione di servizi degli impianti sportivi comunali è riservato in via preferenziale alle società sportive ed alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di

promozione sportiva, alle discipline sportive associate ed alle federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

2. Nell'ambito delle procedure finalizzate all'affidamento in gestione di impianti sportivi i soggetti di cui al comma 1 possono presentarsi in forma associata.

Art. 15 – Concessione in gestione di servizi tramite procedura ad evidenza pubblica

1. Si stabilisce un rapporto di concessione in gestione ed uso quando l'impianto viene affidato ad un soggetto utilizzatore, con la traslazione al concessionario del rischio operativo e dell'onere a carico di custodire, pulire, allestire (ove necessario) gli spazi sportivi, effettuare la manutenzione ordinaria e controllare il rispetto delle norme vigenti per lo svolgimento dell'attività sportiva;

2. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, la gestione potrebbe essere assistita da parte del Comune, a discrezione della Giunta, al fine di conseguire il necessario riequilibrio del piano economico finanziario la cui entità sarà determinata in sede di Avviso pubblico e verrà calcolato come differenza tra le spese di gestione e eventuali introiti derivanti sia dall'uso sportivo che da eventuali altri servizi (pubblicità, somministrazione, etc.) ed in base a quanto stabilito dall'art. 177 del D.lgs. 36/2023;

3. Per gli impianti sportivi con rilevanza economica non sono possibili misure a sostegno dell'attività sportiva;

4. L'affidamento in concessione di servizi della gestione degli impianti sportivi, sia a rilevanza economica che non, viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni.

Art. 16 – Modalità di partecipazione agli avvisi pubblici

1. Alla scelta del Concessionario tramite selezione si procede mediante "Avviso Pubblico" da espletare tramite l'apposita piattaforma digitale di approvvigionamento telematico dell'Amministrazione Comunale, al sito web del Comune, sezione albo pretorio e Amministrazione Trasparente-bandi di gara e contratti, ed eventualmente tramite la stampa locale e manifesti da affiggersi negli appositi spazi murali dislocati nella città;

2. Entro i termini stabiliti dall'Avviso Pubblico, i soggetti interessati devono far pervenire tramite la piattaforma telematica al Settore competente istanza di ammissione alla procedura, sottoscritta dal Legale Rappresentante, oltre alla denominazione del soggetto, dove deve essere indicato espressamente l'impianto del quale si chiede la concessione;

3. I concorrenti devono allegare all'istanza la seguente documentazione amministrativa:

a. copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto in conformità alla legislazione vigente, in cui sia fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione della pratica sportiva;

b. fotocopia della scheda di attribuzione della partita IVA e/o del Codice Fiscale;

c. copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del Rappresentante

Legale (nel caso di società, tali dati devono risultare dal certificato di iscrizione nel Registro Imprese presso la camera di Commercio) con la dichiarazione sotto la propria responsabilità di avere la piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione anche ai sensi del vigente codice degli appalti;

- d. dichiarazione di presa visione del capitolato di appalto/concessione;
- e. Per le Associazioni e Società sportive può essere allegata l'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI;
- f. I concorrenti devono, altresì, presentare, in allegato alla domanda, oltre all'indicazione del tipo di concessione richiesta ai sensi dell'art. 7, la seguente documentazione tecnica:
- g. la documentazione attestante le comprovate capacità tecnico/organizzative nella gestione di impianti sportivi (con particolare riferimento alla tipologia dell'impianto messo a bando) e nell'organizzazione delle discipline sportive da praticarsi nell'impianto di cui si chiede la concessione, nonché nella realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive di rilevanza sociale e promozionale;
- h. Il rappresentante legale del soggetto concorrente deve formalmente dichiarare che il sodalizio rappresentato si trova nel pieno esercizio dei suoi diritti e di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Tale situazione deve sussistere anche al momento dell'eventuale assegnazione;

4. L'avviso pubblico, approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, deve contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta del gestore con i relativi punteggi;

Art.17 - Affidamento diretto in concessione di gestione di servizi per rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi

Si procede all'affidamento diretto in concessione dei servizi nei seguenti casi:

1. Nelle fattispecie previste dall'art. 5 del D.lgs. 38/2021 il Comune di Tarquinia può concedere il servizio di gestione dell'impianto sportivo a favore di Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro le quali possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Le predette Associazioni o Società sportive devono avere fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica e dell'attività motoria e sportiva;
2. Qualora il Comune riconosca l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente il servizio di gestione gratuita dell'impianto all'associazione o società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni;

3. Il Comune promuove la partecipazione delle associazioni o società sportive senza fine di lucro alla presentazione di progetti di rigenerazione, riqualificazione o ammodernamento degli impianti sportivi, procedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico;

4. L'affidamento in concessione di gestione di servizi prevede che il soggetto individuato come gestore si faccia carico degli obblighi previsti dall'articolo 28 del presente regolamento, introitando le tariffe stabilite e approvate dall'Amministrazione per l'uso di tali strutture;

L'affidamento in concessione degli impianti sportivi dovrà essere sempre formalizzata con la sottoscrizione di apposita convenzione, il cui schema sarà approvato con determinazione dirigenziale, avente il contenuto specifico di cui all'art. 22.

Art. 18 - Individuazione del Concessionario tramite selezione - Criteri di selezione delle offerte tecniche

1. Le domande sono esaminate da un'apposita commissione tecnico amministrativa individuata, con determinazione dirigenziale successivamente alla scadenza del termine di presentazione. La commissione è composta da tre o cinque membri di cui la maggioranza riferita a dipendenti dell'Amministrazione; i membri esterni devono avere una specifica e documentata esperienza nel settore;

2. La commissione una volta accertata la regolarità formale delle domande e della documentazione richiesta e valutata, sotto l'aspetto tecnico, tecnico – sportivo e legale – amministrativo, la qualità dei progetti proposti, redige la graduatoria di merito;

3. La valutazione delle domande è effettuata dalla predetta commissione attribuendo i relativi punteggi in misura variabile, così come sarà ulteriormente specificato nel bando di gara rispetto ai seguenti punti:

a) Possesso di comprovata capacità, con particolare riguardo alla tipologia dell'impianto messo a bando, nella gestione di impianti sportivi pubblici e privati, nell'organizzazione delle discipline sportive da praticarsi nell'impianto di cui si chiede la concessione, nella realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive di rilevanza sociale e promozionale;

b) programma di attività sportive che si intendono realizzare nell'impianto (personale tecnico – sportivo, attività da praticarsi in relazione alle diverse fasce: scolare, agonistica, promozionale; realizzazione di iniziative sportive a favore di scuole, disabili, immigrati, anziani, soggetti a rischio; bacino potenziale d'utenza; promozione di attività sportive poco diffuse) nonché l'attività ricreativa e sportiva, realizzata nel territorio nel quale è ubicato l'impianto di cui si chiede la concessione nel caso di "impianti di rilevanza comunale";

c) numero dei tesserati con età inferiore ai 18 anni residenti nel Comune di Tarquinia;

d) numero dei tesserati residenti nel comune di Tarquinia;

e) programma di promozione e comunicazione per una valorizzazione ottimale dell'impianto ed alla disponibilità a concedere al Comune spazi ad uso promozionale;

f) offerte innovative rispetto alla gestione dell'impianto, l'ampliamento dei servizi offerti alla

comunità, la promozione e la fruizione dell'attività sportiva tra fasce svantaggiate della popolazione con lo scopo di eliminare le disuguaglianze e la creazione di sinergie con altre realtà territorio;

4. Per quanto attiene gli impianti sportivi da rigenerare, riqualificare o da ammodernare la predetta commissione, oltre ai punti sopra specificati, valuterà prioritariamente attribuendo i relativi punteggi, così come sarà ulteriormente specificato nel bando di gara:
 - a) la qualità del progetto tecnico – edilizio per gli impianti da ammodernare, ripristinare, riqualificare e da ristrutturare o da realizzare su aree comunali, con particolare riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche e del rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) la qualità del progetto per interventi aggiuntivi eventualmente proposti dal concorrente di propria iniziativa;
 - c) Eventuali interventi migliorativi di rigenerazione, riqualificazione o di ammodernamento già realizzati, previa autorizzazione del competente Ufficio tecnico del Comune, nell'ultimo anno di affidamento in concessione d'uso o di gestione di servizi sull'impianto sportivo oggetto di avviso pubblico.

Art. 19 - Modalità di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

1. L'Amministrazione può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di qualificati soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione con risorse di quest'ultimi di nuovi impianti sportivi o di lavori di ampliamento degli impianti esistenti non affidati in concessione, per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico-privato;

In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

Art. 20 - Manutenzione - Obblighi del concessionario

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta previa dichiarazione redatta dall'Ufficio comunale competente. L'Amministrazione concedente garantisce la regolarità urbanistica dell'impianto sportivo nonché il possesso delle certificazioni di legge necessarie all'esercizio dello stesso.

Per quanto riguarda la messa a norma di eventuali difformità tecniche certificative dell'impianto sportivo a quanto previsto al punto precedente, la si potrà prevedere, a carico del concessionario, nel progetto relativo ad un intervento di rigenerazione, riqualificazione e/o ammodernamento. Tutto questo dovrà essere specificato dettagliatamente nel CSA allegato al bando di gara per la

concessione in gestione di servizio dell'impianto stesso. Qualora emergano irregolarità non note al momento della concessione, il concessionario potrà chiedere la sospensione o revisione del canone fino alla completa regolarizzazione.

2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del Concessionario, compresi i materiali, i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso;
3. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del Concessionario; in questo ultimo caso i costi della manutenzione straordinaria sono a carico del Concessionario, che ha sempre l'obbligo di segnalare al Comune con sollecitudine la necessità di interventi di manutenzione straordinaria per non incorrere in tale previsione;
4. Qualora il Concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal competente Ufficio tecnico del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia;
5. Tutte le opere realizzate dal Concessionario su impianti comunali, a seguito di autorizzazione, passeranno in piena proprietà comunale senza che vengano corrisposti indennizzi o compensi di sorta;
6. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso e l'Amministrazione Comunale potrà, altresì, richiedere il ripristino della situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso;
7. Le spese sostenute per le opere di cui al precedente comma 4, che il Concessionario intenda realizzare potranno essere riconosciute e scomutate dal canone concessorio solo in seguito alla verifica da parte dei competenti Uffici della documentazione attestante l'entità e la regolarità dei lavori eseguiti;
8. Il Concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo garantendo l'apertura e custodia, gli allestimenti e disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, la manutenzione dei defibrillatori nonché il controllo e vigilanza sugli accessi, per il rispetto della normativa vigente e l'utilizzo da parte degli utenti e degli assegnatari in uso;
9. Sono a carico del Concessionario le spese per le utenze, così come previsto dall'art. 28 punto 1 lettera n) e punto 4 lettera b) del presente regolamento salvo i casi in cui il Comune decida di prevedere nell'Avviso pubblico - per motivi oggettivi - il mantenimento dell'intestazione direttamente all'Amministrazione Comunale; in quest'ultimo caso il Concessionario è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute per il pagamento delle utenze, con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;
10. Il Concessionario è tenuto a ricevere le domande di uso degli impianti sportivi o degli spazi alloro interno da parte di soggetti terzi, ad istruire un piano di utilizzo ed a comunicarlo al Comune;
11. Il Concessionario è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione, da parte del Comune, di sanzioni commisurate alla gravità ed alla eventuale reiterazione della violazione, fino alla decadenza della Concessione;
12. Il Concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori (compresi i volontari) che operano nell'impianto sportivo, di importo commisurato al valore dell'impianto e dei relativi servizi;
13. Il Concessionario è tenuto al versamento di un canone individuato dall'amministrazione e de-

terminato in sede di Avviso, in virtù della concessione di un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3;

14. Al Concessionario spetta anche:

- a. l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso dell'impianto;
- b. l'utilizzo degli spazi sportivi per la propria attività, secondo le modalità e i vincoli indicati nell'atto di Concessione;
- c. l'utilizzo di spazi comuni o altri locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente indicati nell'atto di Concessione;
- d. l'eventuale gestione (diretta o affidata a terzi) del bar o altro punto ristoro o locali ad uso commerciale eventualmente presenti nell'impianto, percependone gli incassi;
- e. l'incasso dei proventi della pubblicità, in adempimento delle norme e dei regolamenti vigenti;
- f. l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e attrezzature eventualmente presenti nell'impianto, come dettagliati nell'atto di Concessione;
- g. la vendita di titoli di accesso per manifestazioni sportive organizzate nell'impianto;
- h. l'incasso di quote associative, che non rappresentino un limite all'utilizzazione dell'impianto da parte di tutti i cittadini;
- i. l'incasso di sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto.

Art. 21 – Divieti

1. È fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della Concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della Concessione stessa. Non rientra nella fattispecie di sub-concessione il caso in cui il Concessionario decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata della Convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella Convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.
2. Il Concessionario non può in alcun modo alienare o distruggere attrezzature o beni mobili eventualmente consegnatigli dal Comune. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante alla Convenzione

Art. 22 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle Convenzioni

1. Il rapporto tra Comune e Concessionario è regolato da apposita Convenzione di gestione che presenta i seguenti contenuti minimi:
 - a) identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della Concessione;
 - b) durata della Concessione;

- c) attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- d) obbligo di dotare gli impianti di defibrillatore;
- e) programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
- f) modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei singoli cittadini non aderenti ad alcuna società sportiva o aderenti a società sportive diverse dal Concessionario;
- g) gestione delle attività connesse (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
- h) applicazione e riscossione tariffe;
- i) pagamento del canone;
- j) intestazione e pagamento delle utenze;
- k) piano di conduzione tecnica che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo;
- l) piano di utilizzo che stabilisce le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. Il gestore può modificare o aggiornare annualmente il piano di utilizzo previa approvazione dell'ente proprietario dell'impianto;
- m) norme sul personale in servizio e indicazione di figure professionali specifiche laddove necessario per la natura dell'impianto;
- n) divieto di sub concessione delle attività principali della Concessione;
- o) nomina del responsabile della struttura (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione e protezione, redazione del documento di valutazione dei rischi;
- p) garanzie e idonee coperture assicurative;
- q) forme di controllo da parte del Comune di Tarquinia;
- r) obbligo per il Concessionario di redigere una relazione annuale economico-gestionale, relativa alle attività sportive, ricreative e culturali svolte, unitamente al rendiconto delle spese e delle entrate dell'impianto, relativamente alla gestione in concessione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune;
- s) modalità relative alla revoca, alla decadenza e alla richiesta di rinnovo.

2. Il contenuto minimo delle Convenzioni previsto dal comma 1 sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura specifica dell'impianto sportivo oggetto di concessione.

3. Il Concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente alla gestione dell'impianto. Per ogni singola attività, egli ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari prescritti dalle normative vigenti, adottando tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con osservanza delle ordinanze che il Sindaco, o altre Autorità competenti, possono emanare nelle materie indicate.

Art. 23 - Canone di concessione e tariffe applicabili dal concessionario

1. Per ciascuna procedura di affidamento in concessione, ad eccezione delle palestre scolastiche la cui concessione in uso è regolata dall'articolo 9 del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale stabilisce il canone di concessione da porre a base d'asta;

L'importo del canone di concessione viene determinato da un'apposita commissione stime, da istituirsi con determinazione dirigenziale e composta da un numero dispari di membri, la cui maggioranza siano esperti dell'amministrazione;

L'Amministrazione, nel caso in cui autorizzi il concessionario ad apportare delle migliorie all'impianto durante il ciclo di vita del contratto di concessione, può stabilire con atto di Giunta di ridurre il canone stabilito nella convenzione in essere con il concessionario;

2. In caso di autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale all'uso dell'impianto ad altre Associazioni sportive iscritte all'albo comunale delle associazioni che ne facciano richiesta, così come previsto dal successivo art. 28 punto w) del presente regolamento, dovranno essere applicate da parte del concessionario tariffe convenzionate concordate con l'Amministrazione.

Art. 24 - Revisione canone e tariffe

Il canone, così come determinato nell'art. 23 del presente Regolamento, è soggetto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Le tariffe praticate all'utenza e per l'utilizzazione degli impianti da parte di terzi sono autorizzate o stabilite dal Comune annualmente, entro il mese di Maggio;

Il canone può essere rivisto in seguito a sopraggiunte mutate situazioni, sia su iniziativa motivata dal Comune, sia su richiesta del Concessionario, presentata all'Ufficio Sport. In questo ultimo caso si pronuncia la Commissione Stime su motivato parere dell'Ufficio stesso e, comunque, entro e non oltre 120 giorni dalla richiesta di revisione;

Alla scadenza della concessione si provvede alla rideterminazione del canone;

Art. 25 - Durata della concessione in gestione di servizi

1. La Concessione in gestione di impianti sportivi con o senza rilevanza economica potrà avere la durata minima di 5 anni, salvo quanto espressamente previsto nell'Avviso pubblico;

2. Per la Concessione straordinaria relativa alla fattispecie previste dall'art. 4 del D.lgs. 38/2021 e riepilogate all'art. 17 punto 2 e all'art. 18 punto 4 del presente regolamento: durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni;

3. In caso di concessione vigente, eventuali interventi migliorativi della struttura dell'impianto sportivo, possono essere autorizzati soltanto se il relativo progetto, obbligatoriamente comprensivo, se necessario, di adeguamento delle strutture alla normativa vigente con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche,

viene presentato al Comune almeno un anno prima della scadenza della concessione;

4. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le concessioni in essere siano già entrate nell'ultimo anno di validità, il concessionario potrà comunque presentare un progetto di interventi di miglioramento;

5. Al termine dell'affidamento, in pendenza del completamento delle procedure ad evidenza pubblica per la prosecuzione della gestione, è possibile la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo Concessionario e comunque per massimo 12 mesi ed è tassativamente esclusa la proroga tacita della concessione;

6. La durata dell'affidamento in appalto potrà essere oggetto di rinnovo per una sola volta per un numero di anni complessivamente non superiori alla durata iniziale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, dell'attività sportiva che vi viene svolta, dal piano gestionale, dal piano di sviluppo dell'impianto, dalla proposta di migliorie e progetti di sviluppo;

7. Il rinnovo potrà essere riconosciuto previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l'affidamento in appalto e in assenza di morosità e/o gravi inadempimenti contrattuali, mediante adozione di un atto che determini la nuova durata del contratto e stipula di apposita Convenzione;

8. Limitatamente ai progetti di potenziamento, presentati anche nel corso della gestione dal Concessionario, che risultino di particolare interesse per la valorizzazione dell'impianto, la durata dell'affidamento può essere prorogata, per una sola volta, per un termine pari al periodo di ammortamento dell'investimento;

9. Per la determinazione della durata della concessione di gestione di servizi di cui agli artt. 17 e 18 punto 4) del presente regolamento, la commissione stime può tener conto anche dei lavori di adeguamento/miglioramento dell'impianto oggetto di concessione diretta qualora siano stati:

- a) eseguiti dal soggetto che si è aggiudicato l'affidamento in concessione di servizi e debitamente autorizzati dal competente Ufficio tecnico comunale;
- b) eseguiti nell'ultimo anno precedente all'affidamento in concessione.

Art. 26 - Rinuncia alla concessione in gestione di servizi

Il concessionario può rinunciare alla concessione facendone richiesta motivata all'Amministrazione Comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale rinuncia ha effetto decorsi 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;

L'impianto deve essere riconsegnato in perfetto stato di agibilità. Per il risarcimento di eventuali danni l'Amministrazione Comunale potrà valersi della cauzione di cui all'art. 9;

Art. 27 - Revoca della concessione in gestione di servizi

La concessione è sottoposta a revoca – previa diffida a rimuovere entro 30 giorni le inadempienze contestate – per uso improprio dei beni, mutamento degli scopi sociali, violazione delle prescrizioni del presente Regolamento o del capitolato/disciplinare di concessione o, infine, mancato pagamento di tre rate consecutive di canone. Costituisce,

altresì, causa di revoca l'eventuale realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni, fatti salvi gli interventi relativi al buon funzionamento dell'impianto che non abbiano modificato la tipologia e la cubatura originarie e di cui sia stata richiesta autorizzazione all'Amministrazione Comunale;

Qualora l'Amministrazione Comunale abbia necessità, per motivi di pubblico interesse, di rientrare nel possesso del bene oggetto della concessione può procedere alla revoca della concessione stessa;

In tal caso devono essere comunicati al concessionario motivi di pubblico interesse, assegnando allo stesso termine per eventuali controdeduzioni. La riconsegna dell'impianto deve avvenire, a cura del Settore competente, entro un termine non inferiore a tre mesi. Il concessionario al quale sia stata revocata la concessione per motivi di pubblico interesse ha diritto, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo circa il risarcimento dei danni, al rimborso delle spese sostenute per opere di ristrutturazione, potenziamento e miglioria in proporzione alla riduzione della durata della concessione.

L'Amministrazione può disporre la revoca della concessione al verificarsi di episodi di discriminazione nell'accesso o nell'esercizio dell'attività sportiva per motivi collegati a discriminazioni di età, genere o etnia.

CAPO IV– IMPEGNI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI

Art. 28 - Obblighi generali del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) gestire l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse in conformità alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale, in relazione alle rispettive competenze, ed al presente Regolamento;
- b) gestire l'impianto rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nei progetti di cui al precedente articolo 21;
- c) corrispondere anticipatamente il corrispettivo di cui al precedente articolo 24 entro il quinto giorno di ciascun mese. In caso di morosità per oltre due mesi il concessionario è invitato ad effettuare il pagamento (oltre gli interessi al tasso legale nel frattempo maturati) entro 30 giorni. Qualora la morosità non fosse sanata entro tale termine, l'Amministrazione Comunale, revocata la concessione, procede al recupero della disponibilità del bene con provvedimento di autotutela del Sindaco, secondo le rispettive competenze;
- d) compilare, entro il 30 settembre di ogni anno, la scheda di rilevamento statistico riguardante l'andamento delle attività, la frequenza degli utenti, le iniziative svolte ed i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- e) presentare entro il 31 dicembre di ogni anno il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto e delle attività svolte nell'anno sportivo precedente. Tale rendiconto deve essere sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'Organismo concessionario;
- f) vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme del

Regolamento Igienico Sanitario vigente, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dalla concessione;

- g) consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di funzionari del Comune a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento ed alla conduzione tecnica dell'impianto, allo stato di conservazione dei beni in concessione, in relazione al quale può essere prescritta l'esecuzione di interventi manutentori di competenza ritenuti necessari;
- h) impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà del Comune dandone avviso, senza indugio, alla Autorità competenti;
- i) rispondere di tutti i danni causati a ciascuna parte del complesso sportivo e relative pertinenze, a chiunque fossero imputabili;
- j) contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti al concessionario per danni a persone od a cose in conseguenza di tutte le attività gestite con massimale ritenuto congruo dall'ufficio tecnico comunale;
- k) rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa per i danni che possano derivare dal personale stesso durante l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti, esonerando il Comune di ogni responsabilità al riguardo;
- l) individuare un Responsabile per la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto. Devono, inoltre, essere comunicati al Comune i nominativi dei tecnici – sportivi, degli addetti all'impianto e del sopraindicato responsabile, i quali devono partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento curati dal Comune ritenuti obbligatori;
- m) provvedere alla pulizia, custodia e manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti a cura e spese del concessionario senza che questi possa nulla pretendere dall'Amministrazione;
- n) intestare a proprio nome i contratti relativi al riscaldamento;
- o) effettuare il pagamento di tutte le imposte, tasse ed assicurazioni relativi all'impianto in concessione;
- p) mettere l'impianto a disposizione gratuita per manifestazioni sportive gestite o patrocinate dall'Amministrazione, per un massimo di 15 giornate annue, la cui data deve essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 15 giorni prima dell'effettivo svolgimento; gli obblighi a carico del soggetto organizzatore della manifestazione patrocinata dall'Amministrazione comunale saranno disciplinati con apposito regolamento;

- q) pagare tutte le spese di collaudo degli impianti realizzati ovvero degli interventi di potenziamento e miglioria per i quali è stato riconosciuto un prolungamento della concessione;
- r) pagare i diritti di istruttoria secondo quanto disposto dall'Amministrazione;
- s) collaborare con il Comune per la realizzazione di eventuali iniziative estive dirette all'infanzia ed all'adolescenza e per progetti integrati sport – scuola;
- t) applicare tariffe agevolate per particolari tipi di utenti;
- u) rendere disponibile l'impianto, nelle fasce orarie antimeridiane dei giorni feriali, se libero da manifestazioni o eventi già programmati dal concessionario, per lo svolgimento di attività programmate con le scuole del territorio entro il mese di giugno dell'anno sportivo precedente;
- v) favorire il più possibile l'attività promozionale di base;
- w) consentire all'Amministrazione Comunale di autorizzare, compatibilmente con le esigenze del concessionario, l'uso dell'impianto, per gli allenamenti e per attività agonistica, ad altre Associazioni sportive, iscritte all'albo comunale delle associazioni che ne facciano richiesta, applicando da parte del concessionario tariffe convenzionate concordate con il Comune, purché le Associazioni richiedenti:
 - abbiano sede nel Comune di Tarquinia con un numero di iscritti residenti non inferiore al 75% del totale degli iscritti;
 - praticano discipline sportive compatibili con la natura dell'impianto;
- x) comunicare il nominativo del Responsabile per la tutela dei minori per come previsto dalla normativa vigente.

2. Il concessionario deve, inoltre, esporre all'esterno apposite tabelle indicanti la proprietà "COMUNE DI TARQUINIA – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE" secondo i modelli forniti dall'Ufficio Sport. Su tutto il materiale pubblicitario prodotto, inoltre, deve comparire la scritta "COMUNE DI TARQUINIA – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE".

3. Il concessionario può gestire con idonee strutture il "servizio ristoro" osservando quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia e previa autorizzazione da parte del Comune. In occasione di manifestazioni non a carattere sportivo organizzate all'interno dell'impianto sportivo, che dovranno, comunque, essere autorizzate dal Comune, il concessionario deve osservare, il limite massimo delle persone ammissibili nello stesso stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

4. Il concessionario di affidamento in gestione di servizi degli impianti sportivi ha, oltre quelli generali, i seguenti obblighi:

- a) applicare le tariffe autorizzate dal Comune per l'intera attività sportiva svolta;
- b) intestazione a proprio nome anche dei contratti per la fornitura di energia elettrica ed acqua;

Art. 29 - Cauzione

Il concessionario, per la sottoscrizione della convenzione di concessione, ha l'obbligo di presentare al Comune di Tarquinia la cauzione definitiva come stabilito dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

Art. 30 - Utilizzazione degli impianti

L'Amministrazione Comunale può, su richiesta dei concessionari degli impianti sportivi monofunzionali o polifunzionali, autorizzare la gestione di attività ricreative e socio – culturali, aperte al pubblico, diverse da quella sportiva la quale deve, comunque, essere prevalente;

In ogni caso deve essere assicurato il rispetto delle normative urbanistiche, della normativa in materia di prevenzione incendi e dei regolamenti edilizi vigenti;

I soggetti concessionari di impianti sportivi possono inoltrare motivata richiesta all'Ufficio Sport allo scopo di modificare la propria forma giuridica per meglio adattarla alle esigenze anche imprenditoriali della gestione in particolare per quanto riguarda l'autonomia patrimoniale;

L'Ufficio Sport, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, può opporre motivato rifiuto qualora accerti il fine speculativo della richiesta e/o la non rispondenza tra il soggetto originario e quello neo costituito.

Art. 31 - Norma transitoria

Si dà atto che il presente regolamento si applica alle concessioni che verranno attivate successivamente alla sua entrata in vigore e restano salve, fino alla scadenza, quelle già in essere secondo quanto stabilito dal regolamento approvato con delibera di Consiglio n. 17 del 28.03.2012 che si intende abrogato;

Al fine di consentire l'adeguamento delle associazioni sportive di Tarquinia al presente regolamento, le strutture precedentemente assegnate in concessione, ad oggi scadute, si intendono riaffidate al medesimo soggetto per un anno;

A tal fine il Responsabile del settore competente, in attuazione del presente regolamento, procederà all'adozione di apposito atto amministrativo.